

ALIMENTARI - AZIENDE INDUSTRIALI

PARTI CONTRAENTI	STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA
<p>Datoriali UNIONFOOD, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO^(*), ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI^(*), ASSOLATTE, FEDERVINI, ITALMOPA^(*), MINERACQUA, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMENTARE^(*)</p> <p><i>(*) La presente associazione non ha siglato l'accordo di rinnovo 31 luglio 2020</i></p> <p>Sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL</p>	<p>31 LUGLIO 2020 <i>(integrato dall'Accordo 25 gennaio 2021 per il comparto Olio e margarina)</i></p>	<p>1° DICEMBRE 2019</p>	<p>Economica 30 NOVEMBRE 2023</p> <p>Normativa 30 NOVEMBRE 2023</p>

LIVELLI E QUALIFICHE

SETTORE ALIMENTARE

Livello	Descrizione
1° S Q	Quadri: lavoratori che posseggono una notevole esperienza pratica e che sono preposti a coordinare e controllare le attività di unità organizzative ed operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive impartite dai dirigenti o dai titolari dell'azienda.
1° S	Impiegati: responsabili della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti innovazioni nelle aree della tecnologia del prodotto e del processo produttivo.
1°	Impiegati: lavoratori con capacità e funzioni direttive, con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa per lo svolgimento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori inquadrati ai livelli superiori.
2°	Impiegati e intermedi: lavoratori con funzioni di concetto con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri. Viaggiatori o piazzisti di 1ª categoria: impiegati di concetto assunti stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, nonché per il collocamento degli articoli di loro competenza.
3° A	Impiegati: lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate, compiono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica. Intermedi: lavoratori che guidano, controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori. Operai: lavoratori che eseguono, con elevata autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà su impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi. Possono altresì svolgere, a seguito di prolungata esperienza di lavoro, con autonomia operativa e facoltà di iniziativa, attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina.

Livello	Descrizione
3°	<p>Impiegati: lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico od amministrativo, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio, con autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa.</p> <p>Operai: lavoratori altamente specializzati che, con autonomia operativa, svolgono attività per le quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi.</p> <p>Viaggiatori o piazzisti di 2ª categoria: impiegati d'ordine assunti stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provvedano contemporaneamente alla loro diretta consegna.</p>
4°	<p>Impiegati: lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutive che necessitano di una particolare preparazione o esperienza di lavoro.</p> <p>Operai: lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto, nonché lavoratori specializzati che avendo acquisito una specifica professionalità per il prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.</p>
5°	<p>Impiegati: lavoratori che svolgono attività di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite.</p> <p>Operai: lavoratori che conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori.</p>
6°	<p>Operai: lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica, nonché gli addetti al carico e scarico. Lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza.</p>

SETTORE OLIO E MARGARINA

Livello	Descrizione
1°	<p>Quadri: lavoratori con funzioni direttive che comportano responsabilità, coordinamento e controllo di più unità organizzative, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale.</p>
2°	<p>Quadri: lavoratori che svolgono funzioni direttive che implicano responsabilità, coordinamento e controllo di un'unità organizzativa, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello e con autonomia e responsabilità.</p>
3°	<p>Impiegati: lavoratori con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali e aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.</p>
4°	<p>Impiegati: lavoratori che, con autonomia operativa e decisionale, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e notevole esperienza nella stessa mansione.</p> <p>Operatori di vendita: lavoratori con l'incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela per la vendita dei prodotti per i quali hanno avuto incarico e/o per svolgere attività di promozione, di merchandising e di assistenza al punto di vendita.</p>
5°	<p>Vi appartengono i lavoratori con qualifica impiegatizia, intermedia od operaia che rientrino nei profili tassativamente elencati dal CCNL.</p>
6°	<p>Impiegati: lavoratori che svolgono, con ampia autonomia ed in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, mansioni di notevole rilievo, variabilità e complessità, con facoltà di iniziativa circa le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei compiti loro affidati.</p> <p>Operatori di vendita: lavoratori con l'incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela per le vendite di prodotti per i quali hanno avuto incarico.</p> <p>Operai: lavoratori che, con ampia autonomia e con l'eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, mansioni di notevole rilievo, variabilità e complessità, con facoltà di iniziativa circa le modalità di svolgimento e l'organizzazione dei compiti loro affidati.</p>

Livello	Descrizione
7°	<p>Impiegati: lavoratori che, con autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, svolgono attività delicate e complesse, la cui esecuzione richiede notevoli conoscenze professionali specifiche e prolungata esperienza nell'esercizio della mansione stessa.</p> <p>Intermedi: lavoratori che svolgono</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza; ◆ mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai dal CCNL oppure mansioni che comportano particolare fiducia e responsabilità. <p>Sono esclusi i lavoratori che svolgono mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili.</p> <p>Operai: lavoratori che, in condizioni di autonomia, compiono operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata preparazione teorica ed esperienza di lavoro.</p>
8°	<p>Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni la cui esecuzione richiede una adeguata preparazione professionale ed esperienza di lavoro specifica.</p> <p>Operai: lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono lavori e operazioni di notevole difficoltà, la cui esecuzione richiede particolare capacità specifica, sia tecnica che pratica, acquisita anche con adeguato tirocinio o adeguata conoscenza pratica.</p>
9°	<p>Impiegati: lavoratori addetti a mansioni semplici d'ufficio, nonché lavoratori con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.</p> <p>Operai: lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.</p>
10°	<p>Operai: addetti a lavori di carico e scarico, generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica. Impiegati d'ordine e addetti alla produzione di prima assunzione, per un massimo di 6 mesi (8 mesi per gli addetti alla produzione assunti per le campagne stagionali, da realizzare anche con riferimento a più campagne).</p>

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Giornaliero	26 per il settore alimentare 25 per il settore olio e margarina 8/175 per gli operatori di vendita
	Orario	173 per il settore alimentare 174 per il settore saccarifero 175 per il settore olio e margarina
Mensilità	Tredicesima	1 mensilità (retribuzione mensile di fatto), in occasione del Natale
	Quattordicesima	1 mensilità (retribuzione mensile di fatto), con la retribuzione di giugno

ELEMENTI ECONOMICI

SCATTI DI ANZIANITÀ

Numero massimo	5
Frequenza	Biennale
Decorrenza	Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità
Passaggi di livello	L'importo già maturato è riconosciuto nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, fermo restando che gli scatti sono sempre pari ad un massimo di 5 per singolo dipendente. Per il settore Olio e Margarina , in caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli scatti già maturati nei livelli di provenienza.

Importi	Livello	Settore Alimentare	Settore Involucro Naturali Per Salumi
	1°S Q	51,42	-
	1°	44,71	39,20
	2°	36,89	32,37
	3°A	32,42	28,43
	3°	29,06	25,47
	4°	26,83	23,53
	5°	24,59	21,53
	6°	22,35	19,60
	Livello	Settore Olio e Margarina	
	1°	29,74	
	2°	27,60	
	3°	24,67	
	4°	21,04	
	5°	20,33	
	6°	19,58	
	7°	17,76	
	8°	17,41	
	9°	16,71	
10°	14,52		

INDENNITÀ

Maneggio denaro	<p>L'impiegato la cui mansione normale e continuativa consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad un'indennità mensile pari al 7% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.</p> <p>Per il settore saccarifero l'indennità maneggio denaro è pari al 5% della normale retribuzione mensile.</p> <p>Per i viaggiatori e piazzisti, invece, l'indennità è pari al 6,5% del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.</p>
Indennità funzione quadri	100,00 euro mensili lordi
Rischio macchina	<p>Le aziende devono sostenere le spese di riparazione automezzo per danni provocati, se non vi è dolo, da Viaggiatori o Piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella misura del 90% e comunque ◆ con un massimale di 5.700,00 euro, <p>per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le Parti interessate, fermo il diritto di controllo sull'effettività del danno e sulla rispondenza della fattura.</p>
Gratifica venticinquennale	<p>Per il settore saccarifero al compimento del venticinquesimo anno di servizio ininterrotto spettano le seguenti quote di retribuzione normale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 mensilità per gli impiegati; ◆ 200 ore per gli operai. <p>In caso di risoluzione del rapporto per morte o invalidità permanente del lavoratore vengono liquidati i ratei della gratifica corrispondenti agli anni interi maturati, ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 7 ore all'anno per gli impiegati, ◆ 8 ore all'anno per gli operai.

Istruzione figli	<p>Al capofamiglia con almeno un anno di anzianità, che risiede in località priva di scuole, viene rimborsato il prezzo di un abbonamento di tipo scolastico o, in mancanza, il 50% dell'abbonamento normale a servizi di trasporto, fino al 15° anno di età di ciascun figlio.</p> <p>Per il settore saccarifero è prevista, in sostituzione di tale indennità, l'erogazione di 2,58 euro mensili per un figlio e di 3,87 euro per due figli, per il periodo di frequenza della scuola elementare e media (8 anni). L'indennità in oggetto non è prevista per i settori alimenti zootecnici, distillazione, dolciario, lattiero-caseario, dei vini e liquori, nonché le aziende di Unione italiana Food (ad eccezione di quelle della pastificazione ad essa aderenti).</p>																		
Indennità di disagio	<p>Ai lavoratori in condizioni di particolare disagio (ovvero che lavorano in celle frigorifere, forni..) è corrisposta un'indennità nelle misure previste dal CCNL.</p> <p>È esclusa da tale indennità il settore involucri naturali per salumi.</p>																		
Indennità ex Cassa previdenza	<p>Ai lavoratori del settore saccarifero già iscritti alla Cassa di previdenza aziendale, è corrisposta, nel mese di dicembre di ciascun anno, un'indennità pari a 43,38 euro per gli impiegati e a 24,79 euro per gli operai, frazionabile per dodicesimi in relazione al servizio prestato nell'anno.</p>																		
Premio di campagna	<p>Ai soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi, vengono corrisposti i seguenti importi.</p> <table border="1" data-bbox="316 701 1520 1200"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 701 919 757">Livello</th> <th data-bbox="919 701 1520 757">Settore Alimentare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 757 919 813">1S</td> <td data-bbox="919 757 1520 813">142,57</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 813 919 869">1</td> <td data-bbox="919 813 1520 869">123,97</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 869 919 925">2</td> <td data-bbox="919 869 1520 925">102,28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 925 919 981">3A</td> <td data-bbox="919 925 1520 981">89,88</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 981 919 1037">3</td> <td data-bbox="919 981 1520 1037">80,58</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1037 919 1093">4</td> <td data-bbox="919 1037 1520 1093">74,38</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1093 919 1149">5</td> <td data-bbox="919 1093 1520 1149">68,19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1149 919 1200">6</td> <td data-bbox="919 1149 1520 1200">61,99</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>I suddetti importi vengono erogati salvo la contrattazione aziendale di 2° livello o specifici accordi di settore sottoscritti da Anicav, Unionfood e OO.SS. non dispongano diversamente.</i> <i>In presenza di contrattazione di 2° livello, tale premio confluirà in quello variabile.</i></p>	Livello	Settore Alimentare	1S	142,57	1	123,97	2	102,28	3A	89,88	3	80,58	4	74,38	5	68,19	6	61,99
Livello	Settore Alimentare																		
1S	142,57																		
1	123,97																		
2	102,28																		
3A	89,88																		
3	80,58																		
4	74,38																		
5	68,19																		
6	61,99																		
Indennità di trasferta	<p>In caso di trasferta al lavoratore spetta, salvo accordi forfettari tra le parti, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità. Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite con il 100% della retribuzione, e quelle non coincidenti con tale orario, con il 65% della stessa retribuzione.</p>																		
Indennità di trasferimento	<p>In caso di trasferimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare e di trasporto delle masserizie, al lavoratore compete un'indennità pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una mensilità di retribuzione, per il lavoratore con familiari a carico; ◆ 1/2 mensilità di retribuzione per il lavoratore senza familiari a carico. <p>Tali indennità sono ridotte a metà se l'azienda mette a disposizione del lavoratore l'alloggio nella nuova residenza.</p> <p>Per il settore macellazione e lavorazione specie avicole, in caso di trasferimento, al lavoratore compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare e di trasporto delle masserizie, un'indennità pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 200 ore di retribuzione, per il lavoratore con familiari a carico; ◆ 100 ore di retribuzione, per il lavoratore senza familiari a carico. <p>Per il settore saccarifero, il suddetto importo è pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 120 ore di retribuzione, oltre a 40 ore per ogni familiare, per il lavoratore con carichi di famiglia; ◆ 100 ore di retribuzione, per il lavoratore senza carichi di famiglia. 																		
Consumazione pasto	<p>Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma comunque di 8 ore consecutive, è corrisposta una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione.</p> <p>Tale previsione non trova applicazione rispetto alle aziende aderenti ad ASSITOL (settore Olio e margarina).</p>																		

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

<p>Premio per obiettivi</p>	<p>Il premio per obiettivi, concordato a livello aziendale, deve essere correlato ai risultati conseguiti dall'azienda in termini di incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa, in coerenza con le strategie di impresa e con verifiche tecniche sui parametri di riferimento.</p>																																												
<p>Elemento di Garanzia Retributiva</p>	<p>Dal 1° gennaio 2010, le aziende che non hanno realizzato la contrattazione del premio per obiettivi devono erogare, a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR), a favore dei lavoratori dipendenti i seguenti importi (fino al 31 dicembre 2022):</p> <table border="1" data-bbox="316 481 1498 1077"> <thead> <tr> <th colspan="2">Settori alimentari</th> <th colspan="2">Settore olio e margarina</th> </tr> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo</th> <th>Livello</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1S</td> <td>40,29</td> <td>1 - 2</td> <td>31,64</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>35,04</td> <td>3</td> <td>27,91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28,91</td> <td>4</td> <td>26,04</td> </tr> <tr> <td>3A</td> <td>25,40</td> <td>5</td> <td>23,95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>22,77</td> <td>6</td> <td>22,38</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21,02</td> <td>7</td> <td>21,39</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>19,27</td> <td>8</td> <td>20,29</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>17,52</td> <td>9</td> <td>19,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>17,52</td> </tr> </tbody> </table>	Settori alimentari		Settore olio e margarina		Livello	Importo	Livello	Importo	1S	40,29	1 - 2	31,64	1	35,04	3	27,91	2	28,91	4	26,04	3A	25,40	5	23,95	3	22,77	6	22,38	4	21,02	7	21,39	5	19,27	8	20,29	6	17,52	9	19,27			10	17,52
Settori alimentari		Settore olio e margarina																																											
Livello	Importo	Livello	Importo																																										
1S	40,29	1 - 2	31,64																																										
1	35,04	3	27,91																																										
2	28,91	4	26,04																																										
3A	25,40	5	23,95																																										
3	22,77	6	22,38																																										
4	21,02	7	21,39																																										
5	19,27	8	20,29																																										
6	17,52	9	19,27																																										
		10	17,52																																										
<p>Indennità per mancata contrattazione di secondo livello</p>	<p>Con verbale di accordo del 31 luglio 2020, l'Elemento di garanzia Retributiva viene sostituito dall'indennità per mancata contrattazione di secondo livello. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 e per 12 mensilità, le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi devono erogare a favore dei dipendenti i seguenti importi.</p> <table border="1" data-bbox="316 1272 1498 1890"> <thead> <tr> <th colspan="2">Settori alimentari</th> </tr> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° S</td> <td>50,37</td> </tr> <tr> <td>1°</td> <td>43,80</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>36,14</td> </tr> <tr> <td>3° A</td> <td>31,76</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>28,47</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>26,28</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>24,09</td> </tr> <tr> <td>6°</td> <td>21,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>I suddetti importi assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga e non hanno alcun riflesso sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere. Inoltre, il trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello è escluso dal computo del TFR.</p>	Settori alimentari		Livello	Importo	1° S	50,37	1°	43,80	2°	36,14	3° A	31,76	3°	28,47	4°	26,28	5°	24,09	6°	21,90																								
Settori alimentari																																													
Livello	Importo																																												
1° S	50,37																																												
1°	43,80																																												
2°	36,14																																												
3° A	31,76																																												
3°	28,47																																												
4°	26,28																																												
5°	24,09																																												
6°	21,90																																												

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello	Settore Olio e margarina	
	Livello	Importo
	1	47,17
	2	43,91
	3	39,57
	4	35,00
	5	31,96
	6	29,57
	7	26,96
	8	25,43
	9	23,91
10	21,74	

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello		Durata
Settori Alimentari	Settore Olio e Margarina	
1°S - 1°	1° - 2° - 3°	6 mesi
2° - 3°A - 3°	4° - 5° - 6°	3 mesi
4° - 5°	7° - 8° - 9°	1 mese
6°	10°	12 giorni lavorativi
Note		
Sono esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.		

ORARIO

Orario normale di lavoro	<p>La durata dell'orario normale di lavoro per i lavoratori giornalieri non in turni è di 39 ore settimanali, normalmente concentrate su 5 giorni, da realizzare mediante assorbimento di un numero di ore di permesso per riduzione annua pari ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.</p> <p>Il limite di durata massima settimanale della prestazione è di 48 ore, comprensive degli straordinari, che deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.</p> <p>Per il settore Olio e margarina, ferma restando la durata settimanale dell'orario normale (40 ore), la prestazione normale dei lavoratori giornalieri viene fissata in 39 ore settimanali ripartite su 5 giorni, da realizzarsi con assorbimento delle riduzioni annue dell'orario (68 ore in ragione d'anno). La residua quota di riduzione sarà goduta attraverso corrispondenti riposi.</p> <p>Per i lavoratori a 39 ore settimanali le giornate per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore sono considerate pari a 8 ore in caso di ferie o di altre assenze con diritto alla retribuzione.</p> <p>Nel settore olio e margarina, ferma restando la durata dell'orario normale di 40 ore settimanali, l'orario di lavoro è ridotto nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ turnisti 2x5 e 2x6: 68 ore in ragion d'anno; ◆ turnisti 3x5 e 3x6: 76 ore in ragion d'anno. <p>L'orario di lavoro per i turnisti 2x7 sarà pari a 233,5 giornate lavorative, mentre per i turnisti 3x7 sarà pari a 233,25 giornate lavorative.</p>
---------------------------------	--

Orario normale di lavoro	<p>Per i viaggiatori e piazzisti la prestazione settimanale può essere ripartita su 5 giorni, oppure su 4 giornate intere e 2 mezze giornate, inoltre, previa intesa aziendale, la prestazione può essere ripartita anche su 6 giorni.</p> <p>Per gli addetti a mansioni discontinue l'orario normale di lavoro può essere di 40, 45 o 50 ore settimanali, corrispondenti rispettivamente a 8, 9 e 10 ore giornaliere (settore saccarifero) e di 60 ore settimanali (settore Olio e margarina).</p>
Flessibilità	<p>Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, l'orario settimanale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo, fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 88 ore per anno solare, calcolate a livello individuale e fermo restando le intese già esistenti a livello aziendale.</p> <p>I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario anche agli effetti degli istituti contrattuali, posto che le prestazioni eccedenti l'orario di 40 ore settimanali saranno compensate con la maggiorazione del 20%, eventualmente cumulabile con la percentuale del 6,5% per gli addetti alla produzione che non fruiscono del pasto.</p> <p>La flessibilità, così come indicata, è obbligatoria e impegnativa per ogni lavoratore interessato giornaliero e/o turnista, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.</p>
Banca ore	<p>È possibile realizzare regimi di banca ore - quale ulteriore strumento di flessibilità e gestione dell'orario di lavoro - mediante appositi accordi a livello aziendale o territoriale. In tali casi, è previsto che le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro ovvero il diverso orario concordato in regime di flessibilità siano accantonate a banca ore e vengano invece retribuite ai lavoratori le sole maggiorazioni. Tali ore possono poi essere fruite anche individualmente dal lavoratore.</p>

ROL E FESTIVITÀ

ROL	<p>È prevista una riduzione di 76 ore annue a titolo di riposo individuale retribuito, commisurata ad un orario di 40 ore settimanali, da cui vanno detratte quelle necessarie per la realizzazione dell'orario a 39 ore settimanali (un'ora per ogni settimana con prestazione di 39 ore).</p> <p>Per il settore involucri naturali per salumi la riduzione è pari a 50 ore annue.</p> <p>Per i lavoratori turnisti, le riduzioni dell'orario di lavoro risultano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 80 ore annue, ai turnisti 3x5 (3 turni per 5 giorni alla settimana) ◆ 88 ore annue, ai turnisti 3x6 (18 turni), con riposo a scorrimento; ◆ 92 ore annue, ai turnisti 3x7 (21 turni a ciclo continuo), con riposo a scorrimento. <p>L'attribuzione delle maggiori quote di riduzione previste per i turnisti su 3 turni ed a ciclo continuo è subordinata al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva nell'anno solare.</p> <p>Per i viaggiatori e piazzisti la riduzione è pari a 8,5 giornate.</p> <p>Ai lavoratori del settore saccarifero che prestano la loro opera in turni normali 3x6 e 3x7 a ciclo continuo con riposi a scorrimento spetta un'ulteriore riduzione di orario della durata di 30 minuti per ogni turno notturno settimanale effettivamente lavorato.</p>
Ex Festività	<p>Spettano ai lavoratori 4 gruppi di 8 ore ciascuno, per un totale di 32 ore, a titolo di riposi individuali.</p> <p>Per la giornata del 4 novembre viene erogato il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica.</p> <p>Per il settore Olio e margarina, vengono attribuite 5 giornate di riposi aggiuntivi (4 per i lavoratori del comune di Roma).</p>
Festività	<p>Nel caso in cui una delle giornate festive civili o religiose cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, determinato sulla base di 1/26 della retribuzione (1/25 per il settore olio e margarina, 8/175 per i viaggiatori piazzisti).</p> <p>Nel settore saccarifero non è considerato festivo il lavoro effettuato il giorno della ricorrenza del S. Patrono, durante il periodo di lavorazione della barbabietola.</p> <p>Nel settore Olio e margarina per le festività coincidenti con la domenica spetta ai giornalieri e ai turnisti 2x5 o 2x6 una giornata di retribuzione. La norma si applica anche nel caso che 2 festività insieme coincidano con la domenica.</p> <p>Per il giorno di Pasqua viene corrisposto un giorno aggiuntivo di ferie.</p> <p>I turnisti 3x5 e 3x6 che prestano opera nel turno notturno hanno diritto, oltre ai 5 giorni di riposo per la soppressione delle ex festività, a riposi compensativi delle festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica (in luogo del corrispondente trattamento economico) e a ulteriori 2 giornate annue di riposo in proporzione al lavoro prestato in turno notturno.</p>

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Disciplina	<p>È straordinario il lavoro compiuto oltre il normale orario di lavoro (40 ore settimanali) con limite massimo annuo pro-capite pari a 80 ore. Per i lavoratori discontinui si considera lavoro straordinario quello che eccede le 60 ore settimanali.</p> <p>Le percentuali previste per il lavoro straordinario non sono cumulabili tra loro né con quelle previste per lavoro notturno e festivo, e sono da computare sulla quota oraria della retribuzione mensile di fatto (minimo di retribuzione, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, superminimi o aumenti individuali).</p>
-------------------	---

Acque bevande gassate		
Tipologia	% Operai	% Impiegati e Intermedi
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	45%	80%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	40%	60%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	30%	85%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	30%	45%
Lavoro a turni notturno	21%	18%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	40%	60%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	40%	60%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Acque minerali e bibite in acque minerali		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%	90%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	48%	65%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	-	100%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	42%	50%
Lavoro notturno festivo	48%	65%
Lavoro a turni notturno	22.5%	21%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	48%	65%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	48%	65%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	42%	42%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Alimentari vari		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%	90%

Alimentari vari		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario notturno	60%	65%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 2 ore)	-	100%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	50%	-
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	50%	50%
Lavoro a turni notturno	30%	21%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%	65%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	65%

Birra e malto		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%	90%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	50%	65%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	-	100%
Lavoro effettuato il sabato o il sesto giorno	50%	50%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	45%	45%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	45%	50%
Lavoro a turni notturno	30%	30%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%	70%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	65%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Conserve ittiche		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	50%	65%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	45%	50%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	-	70%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	35%	-
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	35%	40%
Lavoro a turni notturno	21%	18%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	40%	50%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	40%	50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Conserven vegetali		
Tipologia	% Operai	% Impiegati e Intermedi
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%	65%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	50%	50%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	-	70%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	40%	40%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	40%	40%
Lavoro notturno festivo	45%	45%
Lavoro a turni notturno	22,50%	22,50%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%	50%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Distillatori		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%	60%
Lavoro straordinario festivo e notturno (oltre le 8 ore)	60%	60%
Lavoro straordinario notturno	40%	-
Lavoro straordinario non compreso in turni	35%	
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno	60%	60%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	55%	50%
Lavoro a turni notturno	15%	15%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	55%	55%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Alimenti zootecnici, carni (conserven animali), dolciaria e lattiero-casearia	
Tipologia	% Operai, Impiegati e Intermedi
Lavoro straordinario diurno	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	50%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	45%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	40%
Lavoro notturno festivo	50%

Alimenti zootecnici, carni (conserve animali), dolciaria e lattiero-casearia	
Tipologia	% Operai, Impiegati e Intermedi
Lavoro a turni notturno	30%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%
Lavoro eseguito nelle festività	50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%
Lavoro diurno su due turni avvicendati (solo alimenti zootecnici)	5%

Macellazione e lavorazione delle specie avicole	
Tipologia	% Operai, Impiegati e Intermedi
Lavoro straordinario diurno	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	90%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	65%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	100%
Lavoro effettuato il sabato o il sesto giorno	65%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	45%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	50%
Lavoro notturno festivo	50%
Lavoro a turni notturno	30%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	65%
Lavoro eseguito nelle festività	65%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%

Macinazione e pastificazione		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55%	90%
Lavoro straordinario notturno	50%	-
Lavoro straordinario feriale notturno	-	65%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	-	100%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	30%	-
Lavoro notturno non compreso in turni	40%	50%
Lavoro a turni notturno	24%	16,5%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%	56%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	65%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Risiera		
Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%	90%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	55%	65%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	60%	100%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	35%	35%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	45%	45%
Lavoro a turni notturno	27%	16,5%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	55%	56%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	55%	65%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Saccarifero		
Tipologia	% Operai	% Impiegati e Intermedi
Lavoro straordinario oltre la 40a e fino alla 48a ora settimanale	40%	40%
Lavoro straordinario oltre la 48a ora settimanale	50%	50%
Lavoro straordinario notturno	60%	60%
Lavoro straordinario festivo	60%	60%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6)	60%	60%
Lavoro a turni notturno	30%	30%
Lavoro a turni avvicendati diurni	10%	10%
Lavoro festivo	60%	60%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%
Lavoratori richiamati fuori lavorazione in orario notturno, ovvero in lavorazione ma al di fuori del loro turno	80% (comprese le ore di tragitto da casa al lavoro e ritorno)	80%

Note

Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario svolto tra la 40a e la 48a ora sono cumulabili tra loro nonché con la maggiorazione prevista per lavoro prestato in regime di flessibilità.

Le maggiorazioni per turni avvicendati dovute ai lavoratori del settore saccarifero sono cumulabili con quelle previste per il lavoro prestato in regime di flessibilità.

Vini - Liquori		
Tipologia	% Operai	% Impiegati e Intermedi
Lavoro straordinario diurno	45%	45%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	60%	90%
Lavoro straordinario notturno (feriale)	50%	70%
Lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore)	-	100%

Vini - Liquori

Tipologia	% Operai	% Impiegati e Intermedi
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	40%	40%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	40%	50%
Lavoro notturno festivo	50%	65%
Lavoro a turni notturno	22,50%	22,50%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%	65%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	65%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10%	10%

Olio e margarina

Tipologia	% Operai	% Impiegati e Intermedi
Lavoro straordinario oltre la 40a e fino alla 48a ora settimanale	20%	20%
Lavoro straordinario diurno feriale oltre la 48a ora settimanale		
◆ per la prima ora	25%	25%
◆ per le ore successive	35%	35%
Lavoro straordinario festivo (oltre le 48 ore settimanali)	70%	70%
Lavoro straordinario notturno (oltre le 48 ore settimanali)		
◆ per la prima ora	60%	60%
◆ per le ore successive	75%	75%
Prime 120 ore prestate oltre il limite di 2.024 ore annue	30%	30%
Lavoro notturno (tra le 22 e le 6)	30%	50%
Lavoro notturno in turni		
◆ per tutti i turnisti (escluso i 3x7)	34%	34%
◆ per i turnisti 3x7	46%	46%
Lavoro nei giorni festivi	50%	50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	30%	30%
Lavoro domenicale oltre le 48 ore settimanali (60 per i discontinui)	70%	70%

Note

Le 2.024 ore annue sono comprensive delle ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, permessi per ex festività e a titolo di riduzione dell'orario annuo, per assemblee e permessi retribuiti per incarichi sindacali, permessi per donazioni del sangue. Le ore sono 2.530 per gli addetti a mansioni discontinue.

Per i turnisti, eventuali prestazioni in giornate festive con rispettivo riposo compensativo vanno compensate con la sola maggiorazione per lavoro festivo (50%), mentre per le prestazioni effettuate nei giorni di riposo compensativo oltre le 48 ore settimanali spetta la maggiorazione del 70%.

Per le prestazioni svolte dai quadri nelle giornate festive deve essere corrisposto un riposo compensativo o un trattamento economico pari ad 1/25 del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza, ovvero 1/50 se la prestazione è inferiore (o uguale) alla mezza giornata.

Inoltre, ai quadri è corrisposto ogni anno un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate di lavoro (64 ore) e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno per motivi diversi da ferie, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro, nonché assemblee e permessi retribuiti per incarichi sindacali.

Involucri naturali per salumi

Tipologia	% Operai e Intermedi	% Impiegati
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno	45%	45%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	50%	65%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)	60%	90%
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	50%	65%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	50%	50%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno	60%	65%
Lavoro a turni notturni	20%	12%
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	50%	-
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore)	-	100%

Addetti a mansioni discontinue

Settore	Tipologia	%
Alimentari (*)	Ore eccedenti l'orario normale settimanale (40 ore)	45%
Saccharifero	Discontinui a 45 ore settimanali	
	◆ dalla 41 ^a alla 45 ^a	1/174
	◆ dalla 46 ^a alla 54 ^a ora	40%
	◆ oltre la 54 ^a ora	50%
	Discontinui a 50 ore settimanali	
	◆ dalla 41 ^a alla 50 ^a ora	1/174
	◆ dalla 51 ^a alla 60 ^a ora	40%
	◆ oltre la 60 ^a ora	60%
Olio e Margarina (**)	Ore prestate tra la 49 ^a e la 60 ^a ora	10%
	Guardiani notturni	10%

Note

(*) È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 60 ore settimanali.

(**) Le ore prestate oltre il limite di 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali sono considerate straordinarie, e vanno retribuite con le relative percentuali.

FERIE

Durata	Orario su 5 giorni	22 giorni lavorativi (173 ore)
	Orario su 6 giorni	26 giorni lavorativi (173 ore)
	Viaggiatori e piazzisti con orario su 5 giornate o 4 giornate intere e 2 mezze giornate	22 giorni lavorativi
	Settore Olio e Margarina	4 settimane e 2 giorni
Fruizione	<p>Il periodo di ferie annuale è di norma continuativo.</p> <p>In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario è distribuito su 5 giorni.</p> <p>Il periodo di godimento delle ferie è stabilito in sede aziendale entro il primo trimestre dell'anno.</p> <p>Per i viaggiatori e piazzisti con orario su 5 giornate o 4 giornate intere e 2 mezze giornate, la giornata di ferie coincidente con la mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie.</p>	

FERIE - SETTORE SACCARIFERO

Anzianità	Generalità dei dipendenti	Lavoratori discontinui		
	Durata	Su 8 ore giornaliere	Su 9 ore giornaliere	Su 10 ore giornaliere
Fino a 3 anni di anzianità	22 giorni (per gli operai 176 ore)	176 ore	198 ore	220 ore
Oltre il 3° anno di anzianità	25 giorni (per gli operai 200 ore)	200 ore	225 ore	250 ore
Note				
I periodi di ferie fruiti con durata settimanale incideranno sulla spettanza nella misura di 5 giorni.				

PREAVVISO

OPERAI

Anni di servizio	Periodo
Alimentari / olio e margarina / birra e malto	
Fino al 4°	6 giorni (di calendario)
Oltre il 4°	12 giorni (di calendario)
Saccarifero	
Fino al 5°	48 ore lavorative
Dal 6° al 10°	88 ore lavorative
Oltre il 10°	120 ore lavorative

INTERMEDI

Anni di servizio	Livelli	
	2°	3° A
Alimentari / olio e margarina		
Fino al 5°	20 giorni	15 giorni
Dal 6° al 10°	45 giorni	30 giorni
Oltre il 10°	60 giorni	45 giorni
Birra e malto		
Fino al 4°	30 giorni	15 giorni
Dal 5° al 9°	45 giorni	30 giorni
Oltre il 9°	60 giorni	45 giorni
Macellazione e lavorazione specie avicole		
Fino al 4°	1 mese	15 giorni
Oltre il 4°	1 mese e 1/2	1 mese

IMPIEGATI

Anni di servizio	Livelli		
	1°S, 1°	2°	3°A, 3°, 4° e 5°
Alimentari / olio e margarina			
Fino al 4°	2 mesi	1 mese	15 giorni

Anni di servizio	Livelli		
	1°S, 1°	2°	3°A, 3°, 4° e 5°
Alimentari / olio e margarina			
Dal 5° al 10°	3 mesi	45 giorni	1 mese
Oltre il 10°	4 mesi	2 mesi	45 giorni
Birra e malto			
Fino al 4°	2 mesi	1 mese e 1/2	1 mese
Dal 5° al 10°	3 mesi	2 mesi	1 mese e 1/2
Oltre il 10°	4 mesi	2 mesi e 1/2	2 mesi
Macellazione e lavorazione specie avicole			
Fino al 4°	2 mesi	1 mese	15 giorni
Oltre il 4°	3 mesi	1 mese e 1/2	1 mese
Saccarifero			
Fino al 2°	2 mesi	1 mese	1 mese
Oltre il 2°	4 mesi	3 mesi	3 mesi
Note			
<p><i>I periodi di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.</i> <i>In caso di dimissioni la durata del periodo è ridotta alla metà.</i></p>			

▣ **SETTORE SACCARIFERO - ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE**

Anni di servizio	Orario		
	40 ore	45 ore	50 ore
Fino al 5°	48 ore lavorative	54 ore lavorative	60 ore lavorative
Dal 6° al 10°	88 ore lavorative	99 ore lavorative	110 ore lavorative
Oltre il 10°	120 ore lavorative	135 ore lavorative	150 ore lavorative
Note			
<p><i>I periodi di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.</i> <i>In caso di dimissioni la durata del periodo è ridotta alla metà.</i></p>			

▣ **VIAGGIATORI E PIAZZISTI**

Anni di servizio	Categoria	
	1°	2°
Fino al 4°	1 mese	15 giorni
Dal 5° al 10°	45 giorni	30 giorni
Oltre il 10°	2 mesi e 1/2	60 giorni
Note		
<p><i>I periodi di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.</i> <i>In caso di dimissioni la durata del periodo è ridotta alla metà.</i></p>		

ASSENZE TUTELE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	15 giorni di calendario.
Fruizione	La richiesta del congedo va avanzata di norma almeno con un anticipo di 6 giorni di calendario. Il periodo va fruito consecutivamente e durante lo stesso decorrerà la normale retribuzione mensile.

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	La lavoratrice assente per maternità ha diritto, durante il periodo di astensione obbligatoria ad un'integrazione del trattamento economico corrisposto dall'INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione di fatto netta mensile.
Congedo Parentale	Il contratto non prevede integrazioni rispetto all'indennità erogata dall'INPS. Qualora il congedo sia chiesto in modalità di fruizione oraria, spetta in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, fatti salvi i termini di preavviso. In ragione delle esigenze organizzative e produttive, l'azienda valuterà la possibilità di accogliere richieste di congedo ad ore in misura inferiore alle 4 ore minime giornaliere.

MALATTIA

Anzianità	Periodo	Trattamento economico	Conservazione del posto
Fino a 5 anni compiuti	6 mesi	100%	6 mesi
Oltre 5 anni	Primi 6 mesi	100%	12 mesi
	dal 7° al 12° mese	50%	

MALATTIA - SETTORE SACCARIFERO

Operai			
Anzianità	Periodo	Trattamento economico	Conservazione del posto
Fino a 5 anni compiuti	6 mesi	100%	6 mesi
Oltre 5 anni	Primi 6 mesi	100%	12 mesi
	dal 7° al 12° mese	50%	
Impiegati e intermedi			
Anzianità	Periodo	Trattamento economico	Conservazione del posto
Fino a 5 anni compiuti	6 mesi	100%	6 mesi
Dal 6 a 10 anni	Primi 8 mesi	100%	12 mesi
Oltre 10 anni	12 mesi	100%	
Note			
<i>In tutti i casi sopra esposti, l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico cessano qualora il lavoratore abbia raggiunto, anche per più eventi di malattia, in complesso:</i>			
♦ i 6 mesi di assenza, nel caso l'anzianità di servizio sia fino a 5 anni compiuti, nei 17 mesi antecedenti;			
♦ i 12 mesi di assenza, nel caso l'anzianità di servizio sia oltre i 5 anni, nei 24 mesi antecedenti;			

❑ MALATTIA - VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Anzianità	Periodo	Trattamento economico	Conservazione del posto
Fino a 6 anni compiuti	Primi 5 mesi	100%	8 mesi
	dal 6° all'8° mese	50%	
Oltre 6 anni	Primi 6 mesi	100%	12 mesi
	dal 7° al 12° mese	50%	

❑ MALATTIA - SETTORE INVOLUCRI NATURALI PER SALUMI

Anzianità	Qualifica	Durata assenza	Trattamento economico	Conservazione del posto
Fino a 5 anni compiuti	Operai	Dal 4° al 10° giorno	90%	6 mesi
		Dall'11° al 180° giorno	100%	
	Impiegati e Intermedi	Primi 6 mesi	100%	
Oltre 5 e 15 anni compiuti	Operai	Dal 4° al 10° giorno	90%	12 mesi
		Dall'11° al 180° giorno	100%	
	Impiegati e Intermedi	Primi 6 mesi	100%	
		dal 7° al 12° mese	50%	

Note

È prevista la cessazione dell'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico nel caso in cui il lavoratore, anche nell'ipotesi di diverse malattie, abbia raggiunto in complesso:

- ♦ i 6 mesi nell'arco dei 17 mesi antecedenti;
- ♦ i 12 mesi nell'arco dei 24 mesi antecedenti.

Per gli operai, è prevista l'erogazione del 100% della retribuzione per i primi 3 giorni di assenza qualora l'evento abbia una durata superiore a 10 giorni continuativi.

Il trattamento economico in tabella si intende comprensivo dell'indennità di malattia eventualmente corrisposta dall'INPS ed è riferito alla retribuzione netta normale di fatto.

INFORTUNIO

Tipologia	Conservazione del posto	Trattamento economico
Infortunio sul lavoro	Il diritto alla conservazione del posto spetta fino a guarigione clinica e comunque per tutto il periodo di erogazione da parte dell'INAIL dell'indennità per inabilità temporanea. Per gli operai assunti a tempo determinato, la conservazione del posto è limitata al periodo massimo di 4 mesi, e comunque nei limiti del termine apposto al contratto.	100% della retribuzione, ad integrazione di quanto corrisposto dall'INAIL a medesimo titolo, dal primo giorno di assenza dal lavoro e fino alla cessazione della indennità di invalidità temporanea erogata dal predetto Istituto.
Malattia professionale		

Note

Per il settore **saccarifero**, oltre all'assicurazione obbligatoria, gli impiegati di fabbrica devono essere assicurati (mediante la stipula di apposite polizze assicurative o forme equivalenti) contro i rischi inerenti al loro lavoro, con capitale non inferiore a:

- ♦ 5 annualità di retribuzione normale, per il caso di morte;
- ♦ 6 annualità di retribuzione normale, per il caso di invalidità permanente.

Per i **viaggiatori e piazzisti**, invece, in caso di infortunio sul lavoro deve essere garantita dall'azienda, a partire dal 1° gennaio 2021, la corresponsione aggiuntiva dei seguenti importi:

- ♦ euro 38.000,00 in caso di morte;
- ♦ euro 48.000,00 per invalidità permanente totale.

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Permessi studio	<p>Spettano ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale, per un massimo di 12 mesi fruiti in modo continuativo o frazionato, e sono finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.</p> <p>Per fruire del congedo, il lavoratore deve avanzare richiesta scritta all'azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni. Ai lavoratori studenti spettano 120 ore annue di permesso non retribuite.</p>
Permessi per lutto	<p>I lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado.</p>
Permessi per nascita e malattia figlio	<p>In occasione della nascita del figlio, il lavoratore padre può beneficiare di 2 giorni di permessi retribuiti. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, previa presentazione di idonea documentazione, può usufruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l'inserimento all'asilo nido del figlio di età fino a 36 mesi.</p> <p>In caso di malattia del figlio di età non superiore a 3 anni, entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie (10 giorni lavorativi per malattie del figlio di età tra i 3 e i 10 anni).</p>
Permessi per familiari portatori di handicap	<p>Al lavoratore con a carico familiari portatori di handicap sono concessi permessi retribuiti in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell'anno pari a 24 ore di retribuzione qualora il lavoratore non abbia disponibilità di ferie o di riposi individuali.</p>
Congedo per assistenza intra generazionale	<p>2 mezze giornate di permesso retribuito all'anno, non frazionabili, per l'assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore a 75 anni) nei casi di ricovero e/o dimissioni, day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex Legge n. 104/1992 per l'assistenza al medesimo soggetto.</p>

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Lavoro supplementare	<p>Le ore di lavoro supplementare, intese quelle eccedenti l'orario concordato e fino a concorrenza dell'orario settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l'80% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale.</p> <p>In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45% (40% per il settore sacchariferi).</p>
Clausole elastiche	<p>Se le clausole elastiche sono contrattualizzate con il lavoratore, l'azienda ha la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero aumentare la stessa. Per le ore oggetto di variazione, al lavoratore dovrà essere corrisposta una maggiorazione pari al</p> <ul style="list-style-type: none"> 15%, se la comunicazione viene effettuata con preavviso di almeno 5 giorni; 20%, se la comunicazione viene effettuata con preavviso fino a 2 giorni (solo per emergenze tecniche e/o produttive).

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Limiti quantitativi	Percentuale	<p>Il limite di utilizzo dei contratti a tempo determinato è fissato nel 25%, da calcolarsi come media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato.</p> <p>L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.</p>
	Esclusioni	<p>Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi (dalla contrattazione territoriale) della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale (in questo caso, il limite è di 12 mesi).</p>

Intervalli e deroga assistita	<p>Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 10 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.</p> <p>Le parti hanno stabilito che non operano intervalli temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi, nonché in tutti i casi di contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive.</p>
--------------------------------------	--

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Sfera applicativa	<p>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3°A, 2° e 1° livello.</p> <p>Per il settore olio e margarina, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 9°, 8°, 7°, 6°, 5°, 4° e 3° livello.</p>
Scatti di anzianità	<p>I lavoratori apprendisti non maturano scatti di anzianità.</p> <p>Inoltre, per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l'anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell'intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.</p>
Attività formativa	<p>L'impresa, responsabile della formazione tecnico - professionale, deve erogare al lavoratore almeno 80 ore medie annue di formazione.</p> <p>In caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.</p>

DURATA MASSIMA

Livello settore alimentari	Livello settore olio e margarina	Durata complessiva	Primo periodo	Secondo periodo	Terzo periodo
1°	3°	36	10	10	16
2° - 3°A - 3°	4° - 5° - 6°	36	10	12	14
4°	7°	36	6	14	16
-	8°	30	6	12	12
5°	9°	24	6	18	-

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Settore alimentari			
Inquadramento finale	Primo periodo	Secondo periodo	Terzo periodo
1°	3°A	2°	1°
2°	3°	3°A	2°
3°A	4°	3°	3°A
3°	5°	4°	3°
4°	6°	5°	4°
5°	6°	5°	-
Note			
Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.			

Settore Olio e margarina			
Inquadramento finale	Primo periodo	Secondo periodo	Terzo periodo
3°	5°	4°	3°
4°	6°	5°	4°
5°	7°	6°	5°
6°	8°	7°	6°
7°	9°	8°	7°
8°	10°	9°	8°
9°	10°	9°	-

Note

Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo ALIFOND			
Tipologia lavoratore	Contribuzione		Quota TFR
	c/datore	c/dipendente	
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	1,20%	1,00%	28,94%
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	1,20%	1,00%	100%

Note

La quota di contribuzione è da calcolarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Il lavoratore già occupato al 28/04/1993 può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. Il 28,94% del TFR annuo è calcolato come segue: 2% della retribuzione utile per la determinazione del TFR.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Contribuzione FONDO FASA			
Tipologia lavoratore	c/datore		c/dipendente
	Fino al 31 dicembre 2021	A partire dal 1° gennaio 2022	
Lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare	10 euro al mese per 12 mensilità	12 euro al mese per 12 mensilità	2 euro mensili per 12 mensilità*

Note

() Tale contributo è subordinato all'espressa volontà del lavoratore di implementare il finanziamento al Fondo, altrimenti decade dall'iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell'impresa.*
A partire dal 1° gennaio 2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori di cui sopra può essere iscritto al Fondo FASA attraverso un versamento mensile pari a 2 euro per 12 mensilità.
Dal 1° giugno 2025, il dipendente potrà implementare la contribuzione di ulteriori 2 a suo carico, per 12 mensilità.

Fondo maternità/paternità

Al fine di assicurare la gestione dell'integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, sarà versata al Fondo FASA una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.

A partire dal 1° gennaio 2021, l'importo della suddetta specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità), sarà pari a 3,50 euro.

Bilateralità

In attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale di Settore, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le imprese devono versare, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, 2 euro al mese in una apposita sezione separata contabile e amministrativa del Fondo FASA.

Dovranno versare la suddetta contribuzione anche le aziende non obbligate ad iscrivere i lavoratori al FASA.

Tale versamento va effettuato contestualmente a quello concernente la contribuzione mensile che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 le **imprese non aderenti alla bilateralità** e che non versano il relativo contributo devono erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a 20 euro lordi mensili per 12 mensilità. Tale importo costituisce un elemento distinto della retribuzione (EDR) e non avrà alcun riflesso sugli istituti contrattuali e di legge, diretti o/e indiretti di alcun genere.

Per i lavoratori part - time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

RETRIBUZIONE MINIMA

Gli importi dei minimi contrattuali sono definiti come di seguito.

SETTORE ALIMENTARI

Livello	Minimi a partire dal			
	1° dicembre 2019	1° settembre 2021	1° gennaio 2022	1° gennaio 2023
1°S	2.372,01	2.407,02	2.442,02	2.477,05
1°	2.062,59	2.093,03	2.123,47	2.153,93
2°	1.701,67	1.726,78	1.751,90	1.777,03
3°A	1.495,40	1.517,47	1.539,54	1.561,62
3°	1.340,73	1.360,52	1.380,30	1.400,10
4°	1.237,57	1.255,83	1.274,10	1.292,37
5°	1.134,46	1.151,20	1.167,94	1.184,70
6°	1.031,33	1.046,55	1.061,77	1.077,00

I lavoratori Quadri inquadrati al livello 1S hanno diritto ad un'indennità di funzione pari a 100,00 euro mensili, per 14 mensilità.

Viaggiatori o piazzisti				
Categoria	Minimi a partire dal			
	1° dicembre 2019	1° settembre 2021	1° gennaio 2022	1° gennaio 2023
I	1.701,67	1.726,78	1.751,90	1.777,03
II	1.340,73	1.360,52	1.380,30	1.400,10

Si ricorda che i livelli 2 e 3 comprendono, rispettivamente, gli operatori di vendita (già viaggiatori e piazzisti) di 1ª e 2ª categoria.

Tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello, hanno inoltre diritto ad un importo mensile, per 13 mensilità, pari a 10,33 euro a titolo di Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.). Gli importi della contingenza risultano i seguenti:

Livello	Importo
1°S	545,72
1°	538,70
2°	530,51
3°A	525,83
3°	522,33
4°	519,99
5°	517,65
6°	515,31

▣ INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

È previsto un incremento aggiuntivo della retribuzione, da corrispondere a tutti i lavoratori a decorrere dal 1° aprile 2023.

Livello	IAR
1°S	58,77
1°	51,10
2°	42,16
3°A	37,05
3°	33,22
4°	30,66
5°	28,11
6°	25,55

Il suddetto incremento retributivo non è assorbibile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

SETTORE OLIO E MARGARINA

Gli importi del minimo tabellare mensile risultano i seguenti:

Livello	Minimi a partire dal			
	1° dicembre 2019	1° settembre 2021	1° gennaio 2022	1° gennaio 2023
1°	2.239,76	2.272,55	2.305,34	2.338,16
2°	2.085,58	2.116,10	2.146,62	2.177,17
3°	1.878,37	1.905,87	1.933,37	1.960,89

Livello	Minimi a partire dal			
	1° dicembre 2019	1° settembre 2021	1° gennaio 2022	1° gennaio 2023
4°	1.658,67	1.683,00	1.707,33	1.731,68
5°	1.517,31	1.539,52	1.561,73	1.583,96
6°	1.401,31	1.421,86	1.442,41	1.462,98
7°	1.279,27	1.298,00	1.316,73	1.335,48
8°	1.207,68	1.225,36	1.243,04	1.260,73
9°	1.135,29	1.151,91	1.168,53	1.185,17
10°	1.031,32	1.046,43	1.061,54	1.076,66

I lavoratori Quadri inquadrati al livello 1 hanno diritto ad un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a 142,00 euro mensili, per 14 mensilità.

I lavoratori Quadri inquadrati al livello 2 hanno diritto ad un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a 122,50 euro mensili, per 14 mensilità.

Viaggiatori o piazzisti				
Categoria	Minimi a partire dal			
	1° dicembre 2019	1° settembre 2021	1° gennaio 2022	1° gennaio 2023
I	1.658,67	1.683,00	1.707,33	1.731,68
II	1.401,31	1.421,86	1.442,41	1.462,98

Si ricorda che i livelli 4 e 6 comprendono, rispettivamente, gli operatori di vendita (già viaggiatori e piazzisti) di 1a e 2a categoria.

Tutti i lavoratori, indipendentemente dal livello, hanno inoltre diritto ad un importo mensile, per 13 mensilità, pari a 10,33 euro a titolo di Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.).

Gli importi della contingenza risultano i seguenti:

Livello	Importo
1	535,00
2	532,82
3	528,65
4	524,32
5	521,62
6	519,47
7	517,21
8	516,00
9	515,15
10	513,13

▣ INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

A favore di tutti i lavoratori, a partire dal 1° aprile 2023, viene riconosciuto un incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR) mensile riparametrato sui vari livelli contrattuali come riportato di seguito.

Livello	Importo
1	55,04
2	51,23
3	46,16
4	40,83
5	37,28
6	34,49
7	31,45
8	29,67
9	27,90
10	25,36

Si ricorda che i livelli 4 e 6 comprendono, rispettivamente, gli operatori di vendita (già viaggiatori e piazzisti) di 1ª e 2ª categoria.